

Iperammortamento: la “competenza” temporale e il nodo delle “prenotazioni” 2025

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

Evoluzione dei Piani Transizione: iperammortamento 2026 e credito 4.0 per imprese agricole

Scopri di più

Con la **Legge di bilancio 2026** (Legge n. 199/2025), il Legislatore ha segnato un netto cambio di rotta nelle politiche di incentivazione agli investimenti industriali. Si **abbandona** il **meccanismo del credito d'imposta**, che ha caratterizzato il piano Transizione 4.0 e 5.0 negli ultimi anni, per tornare alla **deduzione extracontabile**, nota come iperammortamento.

Mentre le **aliquote e i beni agevolabili sono stati definiti** (si vedano i nuovi [Allegati IV e V alla Legge](#)), un aspetto delicato per le imprese riguarda il **momento di effettuazione dell'investimento**. Capire esattamente quando un **investimento si considera realizzato è cruciale** non solo per verificare se si rientra nella finestra temporale della nuova agevolazione (1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028), ma soprattutto per gestire il delicato **periodo transitorio a cavallo tra il 2025 e il 2026**, complicato dal meccanismo della “prenotazione” e dall'esaurimento dei fondi del vecchio credito d'imposta.

A **differenza del credito d'imposta Transizione 5.0**, che dava rilevanza alla data di “avvio del progetto” (impegni giuridicamente vincolanti), il **nuovo iperammortamento 2026 torna alle regole classiche**. Non essendo previste disposizioni specifiche, per individuare il momento di effettuazione dell'investimento si applicano i **criteri generali di competenza fiscale**, previsti dall'[art. 109, TUIR](#). La data dell'ordine o del pagamento di acconti **non è di per sé rilevante per l'accesso al nuovo regime**, salvo quanto si dirà dopo sul coordinamento con il vecchio *bonus*. Ciò che conta è il momento in cui **l'operazione si considera fiscalmente conclusa**, ragion per cui:

- per i **beni mobili acquistati in proprietà** rileva la data della consegna o spedizione del bene. Se il trasferimento della proprietà avviene in un momento successivo e diverso rileva quest'ultima data;
- per i **beni acquisiti in leasing** rileva la data di consegna del bene all'utilizzatore, attestata dalla sottoscrizione del **verbale di consegna**. In caso di clausola di prova, rileva la data della dichiarazione di esito positivo del collaudo;
- per i **beni realizzati su commessa**, i costi si considerano sostenuti alla data di

ultimazione della prestazione o, in caso di **stati di avanzamento lavori** (SAL), alla **data in cui l'opera** (o la porzione) è **verificata e accettata dal committente**.

Pertanto, un **bene ordinato nel 2025**, ma **consegnato fisicamente nel gennaio 2026** rientrerà, in linea di principio, nel regime del **nuovo iperammortamento**, a meno che non intervengano **cause ostative legate al vecchio regime**.

La questione più spinosa riguarda il **coordinamento con il credito d'imposta 4.0** (Legge n. 178/2020 e Legge n. 207/2024). La normativa precedente prevedeva una **“coda” temporale**: gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026 potevano godere del vecchio credito d'imposta, a patto che **entro il 31 dicembre 2025** l'ordine fosse accettato e fosse versato un acconto almeno pari al 20% (c.d. prenotazione). La Legge di bilancio 2026 introduce una **norma di divieto di cumulo**: il **nuovo iperammortamento** non si applica agli investimenti che “beneficiano” delle disposizioni relative al **credito d'imposta 4.0**.

Questo crea 3 scenari possibili per gli investimenti a cavallo d'anno:

- **nessuna prenotazione nel 2025**: se un'impresa ha **ordinato un macchinario nel 2025**, ma non ha versato l'acconto del 20% entro il 31 dicembre 2025, **non si è verificata la “prenotazione”**. Se il bene viene consegnato (effettuato [ex art. 109, TUIR](#)) nel 2026, l'investimento ricade pienamente e indiscutibilmente nel nuovo iperammortamento 2026;
- **prenotazione effettuata e credito 4.0 concesso**: se l'impresa ha effettuato la **prenotazione entro il 31 dicembre 2025** e ha inviato la comunicazione al MIMIT ottenendo il riconoscimento del credito d'imposta (perché rientrante nei plafond disponibili), **l'investimento è “incardinato” nel vecchio regime**. In questo caso, anche se il bene viene consegnato nel 2026, l'impresa dovrà utilizzare il vecchio credito d'imposta e non potrà accedere al nuovo iperammortamento;
- **prenotazione effettuata ma fondi esauriti (il caso più critico)**: la complessità nasce dal fatto che i **fondi per il credito d'imposta 4.0** (Legge n. 207/2024) **sono esauriti** o in via di esaurimento.

Cosa succede se un'impresa ha **versato l'acconto del 20% nel 2025**, ma la comunicazione al MIMIT per il credito d'imposta **viene rigettata o non inviata per incapienza delle risorse**? Secondo l'interpretazione prevalente e il tenore letterale della norma (che esclude solo chi “beneficia” del vecchio credito), in questo caso l'investimento **potrebbe transitare nel nuovo iperammortamento**. La sola “prenotazione” non sembra sufficiente a escludere il nuovo beneficio se non si concretizza nell'effettiva fruizione del vecchio incentivo. Se il **credito 4.0 non viene riconosciuto** (es. per esaurimento risorse), **l'investimento effettuato nel 2026** (consegna) dovrebbe essere libero di accedere alla nuova maggiorazione del costo.